

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XLV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE	PAG.		PAG.
<b>Congedo:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	570		
<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>			
TOZZI CONDIVI: Sistemazione giuridica degli appartenenti alla disciolta Milizia nazionale della strada, collocati in congedo per effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 e della legge 20 ottobre 1949, n. 808. (451) . . . . .	570		
PRESIDENTE . . . . .	570		
<b>Disegni di legge (Rinvio della discussione):</b>			
Inclusione della Banca centrale di credito popolare « Centrobanca », con sede in Milano, tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1435) . . . . .	570		
PRESIDENTE . . . . .	570		
Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. (1680) . . . . .	570		
PRESIDENTE . . . . .	570		
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>			
SOLIANO ed altri: Esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti o scritti necessari per l'ammissione alle scuole medie inferiori. (1264) . . . . .	570		
PRESIDENTE . . . . .	570, 571		
		CURTI AURELIO, <i>Relatore</i> . . . . .	570
		NATALI . . . . .	571
		<b>Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):</b>	
		CERVONE ed altri: Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521. (460) . . . . .	571
		PRESIDENTE . . . . .	571
		TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	571, 572
		RESTIVO, <i>Relatore</i> . . . . .	572
		<b>Proposte di legge (Rinvio della discussione):</b>	
		COLLEONI ed altri: Diritto di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I. N. A. I. L. per causa di eventi bellici. (227);	
		VILLA RUGGERO ed altri: Conversione in pensione di guerra delle rendite corrisposte per causa di guerra da Istituti assicuratori infortuni sul lavoro. (938);	
		Facoltà di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendita I. N. A. I. L. e di Enti similari per causa di eventi bellici. (1473) . . . . .	572
		PRESIDENTE . . . . .	572
		CASTELLUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	572
		NICOLETTO . . . . .	572
		<b>Proposta di legge (Discussione):</b>	
		RUSSO SPENA RAFFAELLO: Ammissione dei laureati in scienze coloniali alle funzioni della assistenza e della rappresentanza in materia tributaria. (1633) . . . . .	573
		PRESIDENTE . . . . .	573, 575, 576
		CASTELLUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	573, 575, 576
		MARZOTTO . . . . .	574

	PAG.
CURTI AURELIO . . . . .	574
SERVELLO . . . . .	574
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	574, 575, 576
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	576

### La seduta comincia alle 10.

LONGONI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che trovasi in congedo l'onorevole Negrari.

**Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Sistemazione giuridica degli appartenenti alla alla disciolta Milizia nazionale della strada, collocati in congedo per effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 e della legge 20 ottobre 1949, n. 808. (401).**

PRESIDENTE. Informo che l'onorevole deputato Napolitano Francesco, relatore della proposta di legge n. 451 d'iniziativa dell'onorevole Tozzi Condivi sulla sistemazione giuridica degli appartenenti alla disciolta Milizia della strada, mi ha comunicato che dovendo prendere parte ad una riunione, non gli sarà possibile presenziare alla seduta odierna. Prega pertanto di rinviare la discussione ad una prossima seduta.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Inclusione della Banca centrale di credito popolare « Centrobanca », con sede in Milano, tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1435).**

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1435 relativo all'inclusione della Banca centrale di credito popolare « Centrobanca » tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, disegno di legge di cui sono relatore, sarei senz'altro pronto a riferire, ma ho avuto una richiesta da parte dell'onorevole Sottose-

gretario Tesauro, di un breve rinvio in attesa di alcune illustrazioni che il Ministero del tesoro avrebbe intenzione di presentare.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la Ricostruzione e lo sviluppo (1680).**

PRESIDENTE. In merito al disegno di legge n. 1680, concernente le quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, di cui sono relatore, comunico che la V Commissione permanente investita del parere alla nostra Commissione, avvalendosi di una sua facoltà, ha chiesto la proroga del termine per l'espressione del parere.

Debbo rilevare che per questo disegno di legge, che in verità è estremamente modesto, abbiamo avuto una prima richiesta di proroga il 12 dicembre, una seconda il 18 dello stesso mese. Ad ogni modo mi è stata data assicurazione che il parere sarà espresso nella seduta di domani.

Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito un breve rinvio anche per la discussione di questo disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Soliano ed altri: Esenzione dall'imposta di bollo degli atti documenti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole medie inferiori (1264).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1264, d'iniziativa degli onorevoli deputati Soliano, De Grada ed altri, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole medie inferiori.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in via preliminare vorrei rilevare che, giunti a questo punto e dopo che la questione è stata già dibattuta, sarebbe opportuno unificare il relatore di questa proposta di legge e quello del disegno di legge sul piano della scuola.

A suo tempo la Commissione deliberò una sospensiva su questa proposta di legge appunto per poter avere in visione il documento definitivo approvato dal Senato circa la formulazione dell'articolo 33 del disegno di legge relativo al piano di sviluppo della scuola. Poi-

ché il disegno di legge è già stato inviato alla Camera dei deputati ed è già stato assegnato alla Commissione per l'istruzione pubblica con parere dalla nostra Commissione, mi pare che sarebbe il caso — quando la presidenza della nostra Commissione lo riterrà — di far decadere il relatore di questa proposta di legge e nominare un relatore unico e per la presente proposta e per il disegno di legge sul piano della scuola.

**PRESIDENTE.** Faccio presente all'onorevole Curti che l'articolo che noi definiamo ancora 33 in quanto tale, è il numero che si riferisce al testo approvato dalla Commissione pubblica istruzione del Senato, che pare sia ora diventato un altro; però non ho ancora avuto la possibilità di controllare il nuovo numero dell'articolo.

In secondo luogo — data l'importanza del disegno di legge n. 1868 relativo al piano di sviluppo della scuola — ho ritenuto di procedere subito alla nomina del relatore per il parere ed ho conferito questo incarico all'onorevole collega Malfatti, il quale ha, con molta buona volontà, accettato.

Ora la Commissione, nel caso in cui accogliesse la proposta dell'onorevole collega Curti, dovrebbe prendere atto che il relatore della proposta di legge Soliano (proposta che noi esaminiamo in sede legislativa) cesserebbe dall'incarico per essere sostituito da quello incaricato di riferire per il parere sul « piano della scuola ».

Ma rimangono in piedi questioni di una certa importanza. Per la proposta di legge dei colleghi Soliano ed altri, noi abbiamo una competenza primaria in materia; per quanto ha riferimento al piano della scuola il nostro incarico si limita all'espressione di un parere.

**NATALI.** Mi permetto rilevare che c'è l'istituto della sospensiva. Penso che noi potremmo votare in tal senso, ma non so se sia esatta la mia interpretazione.

**PRESIDENTE.** È vero che esiste l'istituto della sospensiva fino a quando la Camera non delibererà in merito al piano della scuola, o quanto meno fino a quando dai lavori della Commissione pubblica istruzione dovesse, per ipotesi puramente astratta, apparire per esempio che la Commissione stessa ha stralciato la materia delle agevolazioni fiscali. Occorre, a mio avviso, che venga attentamente esaminato il testo del « piano sulla scuola » pervenutoci dal Senato onde vedere se la materia della proposta sia stata integralmente recepita nel predetto disegno di legge.

**NATALI.** Vorrei che fosse chiaro che la motivazione con cui chiediamo la sospensiva

non è una motivazione di demerito per la proposta di legge in sé, ma è semplicemente originata dalla necessità che — essendo la materia già regolamentata o in via di regolamentazione — si possa con la sospensiva stessa più organicamente inquadrala.

Per cui formalmente propongo che la Commissione deliberi di sospendere la discussione di questa proposta di legge fino a quando non sia in discussione il Piano della scuola.

**PRESIDENTE.** Debbo far presente per la chiarezza della discussione, che il secondo comma dell'articolo 133 del regolamento dice: « l'esame di una proposta di legge o di un disegno di legge presentato alla Camera sarà sospeso per tre mesi se risulti che al Senato sia stata già presentata una proposta o disegno di legge su materia « identica ». L'esame stesso non avrà più luogo se nel frattempo sia trasmesso alla Camera il progetto già approvato dal Senato ».

Con la trasmissione del disegno di legge già avvenuta da parte del Senato alla Camera, mi pare che il regolamento entri tassativamente in funzione e a noi non rimane altro che esaminare se il disegno di legge trasmesso dal Senato e la proposta di legge in discussione riguardino materia « identica ».

Se non vi sono osservazioni il seguito della discussione è rinviato.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri: Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 (460).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone, Codacci Pisanelli, Barbi, Castelli e Simonacci: « Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 ».

**TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Chiedo di parlare per una breve dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Allo stato delle cose, dovrei chiedere la rimessione del provvedimento in aula e quindi il suo ritorno all'esame di questa Commissione in sede referente.

Però, siccome mi sono stati annunciati ulteriori elementi che dovrebbero essere utili ai fini della copertura, penso che sarebbe opportuno rinviare la discussione, nella spe-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1960

ranza di pervenire ad una soluzione del problema.

**PRESIDENTE.** Siccome la richiesta del Sottosegretario è accompagnata da un preciso richiamo ad una facoltà del Governo, relativa alla richiesta di rimessione in aula, penso che il relatore sia favorevole a questo nuovo tentativo di concordare col Governo una nuova formulazione della proposta di legge.

**RESTIVO, Relatore.** Vorrei rivolgere sommessamente preghiera al rappresentante del Governo perché faccia in modo che l'amministrazione del tesoro non si limiti ad affermare genericamente che il provvedimento comporterebbe un onere di gran lunga maggiore di quello indicato, ma ci dia anche una precisazione più chiara.

**TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Sarò lieto di aderire alla richiesta, ma intanto posso assicurare che gli uffici hanno svolto una indagine approfondita, dalla quale è risultato che si tratta di un onere finanziario particolarmente rilevante. Ho rivisto personalmente la questione e, alla stregua degli elementi che mi sono stati forniti, non ho potuto convincermi che gli uffici abbiano torto.

Sarò lieto se potrò avere i più precisi elementi annunciati e, conseguentemente, rivedere l'opinione manifestata dal Ministero del tesoro.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione di questa proposta di legge è rinviata ad una prossima seduta, con l'auspicio che si possa arrivare ad una nuova formulazione concordata con il Governo.

*(Così rimane stabilito).*

*(La seduta, sospesa alle 10,25 per l'esame di provvedimenti in sede referente, riprende alle 10,50).*

**Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Colleoni ed altri: Diritto di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I. N. A. I. L. per causa di eventi bellici (227); dei deputati Villa Ruggero ed altri: Conversione in pensione di guerra delle rendite corrisposte per causa di guerra da Istituti assicuratori infortuni sul lavoro (938), e dei deputati Nicoletto ed altri: Facoltà di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendita I. N. A. I. L. o di Enti similari per causa di eventi bellici (1473)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Colleoni, Biaggi Nullo,

Rampa, Belotti: « Diritto di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I.N.A.I.L. per causa di eventi bellici », dei deputati Villa Ruggero, Guerrieri Filippo e Scarscia: « Conversione in pensione di guerra delle rendite corrisposte per causa di guerra da Istituti assicuratori infortuni sul lavoro » e dei deputati Nicoletto, Brighenti, Bigi, Polano, Borellini Gina, Maglietta: « Facoltà di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I.N.A.I.L. o di Enti similari per causa di eventi bellici ».

L'onorevole Castellucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**CASTELLUCCI, Relatore.** Per queste tre proposte di legge che riguardano lo stesso oggetto, sarei stato già pronto a riferire; se nonch , proprio ieri, uno dei presentatori, l'onorevole Guerrieri Filippo, mi ha presentato una memoria di una categoria che si riterrebbe danneggiata dall'approvazione di queste proposte. Si tratta del gruppo di mutilati e invalidi della bonifica dei campi minati, facenti parte dell'Associazione dei mutilati e invalidi del lavoro, con sede in Genova.

Pertanto — affinch  possa esaminare la questione e rendermi conto delle conseguenze che deriverebbero dall'approvazione delle proposte di legge — faccio formale richiesta di rinviare questa discussione di almeno un giorno.

**NICOLETTO.** Il relatore non potrebbe accennarci in questa sede, sia pure sommariamente, alla questione sollevata dalla categoria a cui si   riferito? Potremmo studiare anche noi il problema!

**CASTELLUCCI, Relatore.** Dall'approvazione di queste proposte di legge verrebbero ad essere danneggiati gli sminatori, in quanto essi gi  godono di un trattamento di particolare favore. Operando la conversione delle rendite I.N.A.I.L. in pensioni di guerra, i predetti verrebbero a percepire una rendita inferiore a quella di cui oggi fruiscono.

**NICOLETTO.** Ma la legge stabilisce una facolt  per gli interessati e non un obbligo!

**PRESIDENTE.** Debbo far presente all'onorevole Relatore che la richiesta di proroga pura e semplice, prima ancora di svolgere la relazione, non consente che tale richiesta venga giustificata con una eccezione.

Quindi la proposta del Relatore rimane quella di rinviare la discussione alla prossima seduta in sede legislativa della Commissione, per acquisire nuovi elementi manifestatisi in questi giorni.

Se non vi sono osservazioni in contrario, cos  pu  rimanere stabilito.

*(Cos  rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Russo Spena Raffaello: Ammissione dei laureati in scienze coloniali alle funzioni dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria (1633).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1633, d'iniziativa dell'onorevole deputato Russo Spena Raffaello, concernente l'ammissione dei laureati in scienze coloniali alle funzioni dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria.

Il Relatore, onorevole Castellucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge n. 1633 è giustificata dal presentatore onorevole deputato Russo Spena col fatto che la Facoltà di Scienze coloniali, già istituita presso l'Istituto orientale di Napoli con regio decreto 29 aprile 1937, n. 792, è stata soppressa con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 1957, n. 264 ed i giovani che avevano conseguito, specialmente negli ultimi tempi, la laurea in scienze coloniali si erano trovati senza sfogo per la esplicazione del loro specifico titolo di studio.

Alcuni provvedimenti sono già stati adottati a loro favore, per consentire l'assorbimento nella vita civile di questi elementi che in fondo non superano le 200 unità (la Facoltà come è noto è stata soppressa nel 1957): tra gli altri la legge 8 marzo 1958, n. 194, che prevede l'ammissione ai concorsi per le carriere direttive, per i quali è consentita la laurea in economia e commercio, dei laureati in scienze coloniali. Si è fatta, in sostanza, una analogia fra la laurea in scienze coloniali e quella in scienze economiche e commerciali.

Ma non tutti i laureati in scienze coloniali hanno potuto prendere la via della carriera direttiva nei concorsi della pubblica amministrazione. Pertanto con la proposta di legge in esame, data questa analogia — già riconosciuta dalle legge n. 154, del 1958 — si tende a concedere a questi laureati anche la facoltà di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie perché nell'ordine degli studi di questa Facoltà era previsto anche lo studio delle varie branche del diritto, e della contabilità di Stato.

In realtà ci siamo occupati qualche tempo fa di un'altra richiesta di ammissione a rappresentanza e consulenza; e la parificazione è stata negata. Ma qui si tratta di un caso

diverso, cioè di un riconoscimento per un gruppo che va estinguendosi in quanto la sua sorgente è stata chiusa con la legge del 1957. Pertanto, come Relatore, sono favorevole all'accoglimento della proposta di legge, ed in questo senso vorrei sollecitare l'approvazione anche da parte degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Castellucci e dichiaro aperta la discussione generale.

Come semplice componente della Commissione vorrei fare qualche breve considerazione. La relazione dell'onorevole proponente è prevalentemente intonata sull'accento della disoccupazione di cui tuttora soffre una parte di questi laureati, ed in essa si parla di « ... una qualche sistemazione nel settore del pubblico impiego... » e di: « ... una decorosa via d'uscita ». Si aggiunge che nel corso di studi per conseguire la laurea in scienze coloniali erano comprese anche le istituzioni di diritto pubblico, diritto civile, diritto amministrativo, processuale e penale, contabilità di Stato e diritto finanziario.

« Troppe cose » verrebbe voglia di dire; perché non basta più l'enunciazione delle materie studiate per dimostrare l'unica cosa della quale dovremmo occuparci, cioè la competenza dei laureati in scienze coloniali ad assistere i contribuenti nella materia fiscale; che è estremamente difficile, anche per i tecnici.

Ora, una parte notevole delle resistenze ingiuste che i contribuenti adottano nei confronti del fisco, una forma mentale ancora molto diffusa di incomprendimento, il complesso di ritegni nell'effettuare le denunce nascono proprio, più che dalla volontà del contribuente di resistere, dai suggerimenti di cattivi consiglieri; cattivi non in senso morale ma in quello tecnico.

Ora non so a quali elementi dare il peso maggiore: ai motivi di solidarietà sociale che sono stati invocati dal Relatore o a questi ultimi, dei quali dovremmo preoccuparci; perché fino a quando avremo categorie di contribuenti non pienamente consapevoli della materia avremo sicuramente cattivi contribuenti. L'Amministrazione fiscale ha istituito degli uffici per le pubbliche relazioni che però — se vogliamo dirlo sottovoce — non funzionano. È stato una specie di tentativo nato morto o morto dopo pochi giorni di vita.

Queste le considerazioni che ho sentito il dovere di fare; ed aggiungerò che come minimo mi asterrò dalla votazione perché in questo dilemma tra motivi umani e sociali e le obiezioni tecniche non so quali far prevalere.

MARZOTTO. Mi associo alle considerazioni esposte dall'onorevole Presidente nella sua qualità di membro della Commissione ed aggiungo per parte mia che se si cerca una via d'uscita per questi laureati, essa potrebbe trovarsi nelle numerose iniziative che il lavoro italiano svolge in zone che, pur non essendo propriamente delle colonie, hanno spiccati caratteri di zone semicoloniali. Forse consigliando a questi laureati di entrare nelle amministrazioni italiane che esplicano la loro opera in varie zone oltremare, si potrebbe inserirli in un lavoro socialmente utile mentre certamente con l'iniziativa di legge che stiamo esaminando e alla quale non sono favorevole, si verrebbe semplicemente a riversare su di un gruppo di persone poco preparate un altro gruppo di persone che certamente non eleverebbe il tono generale della preparazione nella materia tributaria.

CURTI AURELIO. Mi pare che i laureati in scienze coloniali siano già stati ammessi ai concorsi statali in regime di parità con i laureati in scienze politiche, venendo a profittare della vasta cerchia di possibilità offerte da questa laurea.

Ora, ammettendo i laureati in scienze coloniali allo svolgimento dell'assistenza tributaria anche i laureati in scienze politiche potrebbero aspirarvi per lo stesso spirito di analogia che ha parificato ad essi — a suo tempo — i laureati in scienze coloniali.

Per questi motivi non mi pare che sia opportuna l'approvazione della legge. È vero che i laureati in scienze coloniali hanno anche come materia di studio un po' di contabilità di Stato e di diritto finanziario, ma non bisogna dimenticare che facendo una concessione ai laureati in scienze politiche coloniali, essa automaticamente va estesa ai laureati in scienze politiche i quali ancor oggi non possono aspirare a partecipare a tutti i concorsi cui dà diritto la laurea in legge, come per esempio quelli della Magistratura.

Tenendo quindi presente che l'approvazione di questa proposta di legge creerebbe tutta una serie di altre richieste di parificazione, sarei addirittura per proporre che essa non venga presa in considerazione.

SERVELLO. Debbo rilevare che la proposta di legge in esame prevede praticamente una parificazione dei laureati in scienze coloniali con quelli in scienze economiche e commerciali, mentre la laurea in scienze politiche è fuori causa.

Tuttavia anch'io ho una certa perplessità su questa proposta di legge.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di stringere i freni per quanto riguarda la consulenza tributaria. Aggiungo che la mia esortazione vi è suggerita non tanto dalla mia posizione di rappresentante del Governo preposto, per di più, ad una attività che quotidianamente avverte questa necessità, quanto dal professore universitario.

Perciò, ricordo innanzitutto che nel nostro ordinamento universitario esiste la laurea in scienze coloniali che può essere conferita, in virtù di speciali disposizioni, dalla facoltà di economia e commercio. Questo tipo di laurea presuppone i seguenti insegnamenti obbligatori: economia politica, diritto finanziario, istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, diritto amministrativo ed altre materie.

Esiste però anche una laurea in scienze coloniali già rilasciata dall'Istituto universitario orientale dove le materie di insegnamento obbligatorio erano le stesse che servivano per il conseguimento della laurea in lingue: insegnamenti massicci sulle scienze sociali e coloniali in genere, e poi le lingue.

Assenza assoluta di economia politica, di scienze delle finanze e di qualsiasi insegnamento giuridico. Tutte le materie che vengono menzionate nella proposta di legge costituiscono insegnamenti complementari, e noi sappiamo per esperienza che non hanno alcun valore se non accessorio.

Però a parte queste considerazioni voglio affrontare in pieno il problema. Nel nostro attuale ordinamento chi è che può svolgere attività di assistenza tributaria? La può svolgere un semplice laureato? Mai più! Il nostro ordinamento è tassativo su una norma che si è sempre ritenuta inderogabile dal 1865 in poi: possono svolgere assistenza tributaria solamente coloro che sono iscritti in un albo professionale. Quindi, non solo non può svolgere attività di consulenza tributaria il laureato in scienze politiche (come opportunamente ricordava il collega Curti) ma nemmeno il laureato in legge, cioè colui che pure ha fatto studi completi di giurisprudenza! Ed io vi assicuro che ho fatto rispettare con fermezza questa disposizione per quanto riguarda i danni di guerra, quando mi son reso conto dell'esistenza di una vergognosa situazione di affaristi che pullulavano speculando sui danni di guerra. Posso affermare di avere restituito l'ordine e la dignità in quel campo! In pochi mesi siamo riusciti ad eliminare tutti gli affaristi. Costoro potranno ancora in

parte operare celandosi sotto le qualifiche di avvocati, di ingegneri o di architetti, ma abbiamo potuto constatare che gli affaristi sono ridotti al minimo.

E ora vogliamo fare una legge per dare ai laureati in scienze coloniali una possibilità che viene negata ai laureati in giurisprudenza od in economia politica? Io credo che così facendo non si legifera in modo conforme alla Costituzione! Noi ci possiamo dividere su altre posizioni, ma su queste questioni dobbiamo essere veramente intransigenti.

CASTELLUCCI, *Relatore*. In linea di principio sono perfettamente d'accordo con le osservazioni del Presidente e del rappresentante del Governo. Senonché, desidero enunciare i motivi che mi hanno indotto a chiedere l'approvazione della proposta di legge: l'esistenza — salvo che la relazione non contenga imprecisioni che non ho potuto controllare — di una legge che conferisce l'analogia della laurea in scienze coloniali per i concorsi nella carriera direttiva della pubblica amministrazione, con la laurea in economia e commercio, e questa è la legge 8 marzo 1958, n. 194; l'esiguità del numero di questi laureati, che ammontano a circa 200; la prevedibile irrisoria percentuale di questi 200 laureati che potranno dedicarsi a questa attività; e infine la considerazione che non si tratta di un impiego ma di libera professione.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma noi veniamo a stabilire il principio che si possa prescindere dalla iscrizione ad un albo!

CASTELLUCCI, *Relatore*. Comunque, non si tratta di aprire una via, ma più semplicemente di dare la facoltà di esercitare funzioni di rappresentanza e di difesa di fronte alle commissioni tributarie a laureati che per legge hanno avuto riconosciuta l'analogia con la laurea in economia e commercio. Occorre iscriversi in un albo professionale, e questa è una disposizione tassativa consacrata sia nel riordinamento tributario del 1936 che, recentemente, nel testo unico delle leggi in materia di imposte dirette. Ma, che io sappia, non esiste un elenco di assistenti e rappresentanti...

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esiste un elenco!

CASTELLUCCI, *Relatore*. Ho esercitato per 30 anni ma non mi sono mai iscritto in alcun elenco!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Interpreto la disposizione nel senso che non è necessario essere iscritti nell'albo degli assistenti. Però, in base ad una circo-

lare del Ministero delle finanze, si è stati costretti a ricorrere a questi elenchi, impropriamente detti albi, per avere la possibilità di indicare coloro che appartengono a categorie tributarie.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Questo è un chiarimento che dà forza alle mie argomentazioni. Poiché i laureati in scienze coloniali non avrebbero titolo per iscriversi ad un albo professionale dovrebbero essere ammessi, in virtù di questa analogia, nell'elenco di cui parla il rappresentante del Governo.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si vuole arrivare al punto che un laureato in legge non può essere iscritto in un elenco che invece è aperto ad un laureato in scienze coloniali!

CASTELLUCCI, *Relatore*. Le ragioni sono insite nella legge n. 194 del 1958 che, agli effetti dei concorsi, equipara le due lauree.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma in quel caso occorre fare un regolare concorso!

CASTELLUCCI, *Relatore*. Ma il titolo è valido per l'ammissione!

Comunque, credo che, approvando la proposta di legge in esame, non romperemmo alcuna maglia del nostro ordinamento, perché si tratta di una categoria che — come ho detto — va estinguendosi perché è già venuta meno la fonte. Per gli stessi motivi il danno non sarà enorme se la Commissione sarà di parere contrario.

Dopo questi chiarimenti, pur mantenendo il mio parere favorevole per le considerazioni esposte, dichiaro di rimettermi alla Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 13 del testo unico sulle imposte dirette dice: « È in facoltà del Ministero delle finanze di autorizzare all'esercizio della consulenza e della rappresentanza in materia tributaria i funzionari della carriera direttiva e di concetto dell'Amministrazione finanziaria collocati a riposo dopo almeno 20 anni di servizio.

Il Ministero compila l'elenco delle persone autorizzate ai sensi del precedente comma e comunica agli uffici le relative variazioni. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo... ».

Ora la legge invocata nella relazione del proponente, 8 marzo 1958, n. 194, ha per titolo: « Valutazione della laurea in scienze coloniali per l'ammissione a pubblici concorsi », e dice: « la laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario di Napoli (quella laurea che il Sottosegretario Tesauro ha or ora illustrata) è il titolo di ammissione

ai concorsi alla carriera direttiva della pubblica amministrazione quando fra i titoli richiesti è prevista la laurea in economia e commercio ».

Quindi, i laureati in scienze coloniali, dopo essere stati parificati come titolo di studio ai laureati in economia e commercio, qualora trascorressero almeno 20 anni in servizio presso l'amministrazione finanziaria, avrebbero diritto ad essere iscritti nell'elenco di coloro che possono rappresentare ed assistere i contribuenti. Ma se così è — e mi pare che sia —: qual'è il valore di questo articolo unico che dà il titolo all'iscrizione negli elenchi? Ha perfettamente ragione l'onorevole Sottosegretario quando dice che viene snaturato completamente l'articolo 13 del testo unico sulle imposte dirette che prevede l'ammissione negli elenchi per coloro che abbiano prestato almeno 20 anni di servizio nell'amministrazione finanziaria: non è possibile essere iscritti nell'elenco per il solo fatto di avere una laurea!

CASTELLUCCI, *Relatore*. Tengo a chiarire ulteriormente il mio pensiero perché sono d'accordo col Presidente e col Rappresentante del Governo in quanto, esercitando professionalmente questa attività, conosco i danni provocati ai clienti ed agli uffici dai consulenti inesperti.

Se ho parlato di inefficacia di questa legge è proprio perché non basta la legge per creare il consulente, ma occorre anche la fama e quindi la richiesta della prestazione della sua opera da parte del contribuente, che non si improvvisa ma è frutto di lunghi anni di lavoro.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo aggiungere che la cosa più grave (forse sono stato incapace di farmi comprendere) è che la legge diverrebbe addirittura incostituzionale perché si arriverebbe al paradosso di dare un privilegio a questi laureati, privilegio che non sarebbe concesso a nessun altro.

Del resto anche la precedente legge di equiparazione è mal fatta; ma altro è una legge mal fatta e altro una legge contro la Costituzione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che l'onorevole Curti ha avanzato una proposta di non passaggio agli articoli. La proposta è appoggiata dall'onorevole rappresentante del Governo.

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(*Non è approvata*).

Allora passiamo all'esame dell'articolo unico:

« La laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli è titolo per l'iscrizione nell'elenco degli assistenti e rappresentanti in materia tributaria di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

La proposta di legge che consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà posta direttamente in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

RUSO SPENA RAFFAELLO: « Ammissione dei laureati in scienze coloniali alle funzioni dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria » (1633):

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	4
Voti contrari . . . . .	20

(*La Commissione non approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bima, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, Giglia, Longoni, Malfatti, Marotta Michele, Marzotto, Martinelli, Napolitano Francesco, Natali, Patrini, Preti, Radi, Restivo, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Servello, Tantalo, Tripodi, Vicentini, Zugno.

*È in congedo:*

Negrari.

**La seduta termina alle 11,30.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI